

ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A - C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 246 del 23/05/2023, con cui è stato approvato e indetto il bando di selezione pubblica in parola;

VISTI:

- Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150;
- Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
- I decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, *“attuazione della direttiva 2000/43/ce per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”, e “attuazione della direttiva 2000/78/ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”*;
- Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/ce relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2 bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196;
- Il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati personali);
- Il d. lgs. N. 101/2018;
- Il d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- Il decreto del presidente della repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
- Il decreto del presidente della repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- La legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220;
- l’art. 32 (*“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- L’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante la definizione dell’inidoneità psicofisica al pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica avente a oggetto *“procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della pec”*;

☐ La Legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ARPA PUGLIA RENDE NOTO CHE

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, si ravvisa la necessità di bandire una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di unità di personale: **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022) da assegnare presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia.

L'ARPA Puglia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi del D.Lgs n.198 del 11/04/2006 e del D.Lgs n. 5 del 25/01/2010); il posto, pertanto, si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE

- 1) È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato presso gli ambiti territoriali di ARPA Puglia di unità di personale: **Assistente Amministrativo** - Area degli assistenti, allegato A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022).
- 2) Le unità di personale nel richiamato profilo saranno reclutate a tempo pieno e determinato per soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001.
- 3) Ciascun candidato deve indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto). Conseguentemente, saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale.
- 4) Si precisa che per motivazioni organizzative e di servizio:
 - a. Il mancato riscontro da parte del candidato, al momento della ricezione della richiesta di disponibilità all'assunzione a tempo pieno e determinato, non determina la decadenza dalla graduatoria di merito, con la possibilità per il candidato ad essere chiamato per eventuali futuri reclutamenti.
 - b. In caso di riscontro positivo alla richiesta di assunzione a tempo determinato, la successiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto e della presa di servizio da parte del candidato deve essere immediata e nei termini che saranno indicati dalla Amministrazione. La mancata disponibilità nei termini indicati equivale a rinuncia all'assunzione a tempo pieno e determinato ma il candidato non decade dalla graduatoria
- 5) Il candidato decade dalla rispettiva graduatoria in caso di rinuncia espressa all'assunzione a tempo pieno e determinato dopo la sottoscrizione del contratto a tempo pieno e determinato e presa di servizio, conformemente a quanto stabilito dall'attuale orientamento giurisprudenziale.
- 6) Considerato che l'assunzione a tempo pieno e determinato deve soddisfare esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, è preferibile che il candidato possieda competenze specifiche (risultante, ad esempio, dal possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati) ed essere in grado di svolgere le attività per le quali l'assunzione è effettuata, la cui verifica sarà operata dall'Amministrazione durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
- 7) Nello specifico, in base al C.C.N.L. Comparto Sanità 2019-2021 del 02/11/2022, l'Assistente Amministrativo: Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
- 8) Le esigenze organizzative e di servizio per le quali le assunzioni a tempo determinato sono attuate determinano, talvolta, la possibilità che l'Agenzia proceda a ulteriori, successive assunzioni rispetto a quelle inizialmente previste a valere sulla medesima graduatoria. Il candidato che ha già sottoscritto il contratto a

tempo pieno e determinato e sarà escluso da future chiamate per cui si rendano disponibili nuove posizioni lavorative successivamente a detta sottoscrizione e fino al termine del rapporto lavorativo instaurato, esonerando l'Agenda da future chiamate fino a detto termine.

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale relativo al profilo professionale a concorso, fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio, previsto dal vigente C.C.N.L. 2019-2021.

2. Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali e assistenziali.

ARTICOLO 3 – RISERVA E TITOLI DI PREFERENZA

1. Sono operanti le riserve di legge, ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, a favore di volontari delle Forze Armate.

2. I candidati che intendono avvalersi dei benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici in parola. Non sarà ammessa alcuna dichiarazione successiva.

3. Qualora non vi siano candidati aventi titolo alla riserva di cui ai commi precedenti, la graduatoria della selezione pubblica in questione verrà utilizzata secondo l'ordine generale di merito.

4. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

ARTICOLO 4 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI

1. Per l'ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:

I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell'Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

c) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

d) Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i nati fino all'anno 1985;

e) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, che l'Amministrazione si riserva di accertare preventivamente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008;

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la

costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

h) Eventuale possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.

❑ **REQUISITI SPECIFICI**

Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso, a pena di non ammissione, di diploma d'istruzione secondaria di 2^a grado. Si precisa che per diploma di istruzione secondaria di secondo grado s'intende un diploma che consente l'iscrizione ad una facoltà universitaria.

I titoli di studio stranieri non hanno valore legale in Italia per cui è necessario chiederne il riconoscimento qualora i titolari intendano avvalersene per la partecipazione al concorso. **CFR. ART. 38 D. LGS. N. 165/2001 IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO** ¹.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Tutti i requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, nonché i requisiti richiesti per l'applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento della stipula del contratto individuale di lavoro. L'assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o alla riserva all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei relativi benefici. Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati nel form on-line di partecipazione alla selezione, entro il termine di scadenza del bando stesso. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Per carenza dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato dalla selezione pubblica con motivato provvedimento. Ciò costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il

¹ ART. 38 D.LGS. 165/2001 – comma 3 - Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

Comma 3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Comma 3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego).

form on-line disponibile nel sito internet istituzionale <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso/concorsi domande on line.

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione alla selezione pubblica, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione pubblica è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovrà salvare, stampare e conservare. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.

4. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza per l'inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l'accesso al modulo telematico, né l'invio della domanda e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.

5. Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione.

6. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it>

b) Selezionare sulla Homepage la voce Bandi di concorso

c) Cliccare sul link "Concorsi domande on-line";

d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione alla selezione pubblica utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

6. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24h su 24h da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati Java script e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata. L'Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall'utilizzo di strumentazione telematica inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Per la partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,33 che potrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PagoPA, in ossequio all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n.82, come aggiornato al Decreto Legislativo 12/12/2017, n.217. Il Servizio è raggiungibile dal link <https://arpapugliamypay.weebly.com/> oppure attraverso il sito istituzionale di ARPA Puglia www.arpa.puglia.it dal banner PagoPA presente in homepage. In alternativa, ricercando ARPA Puglia nel portale dei Pagamenti della Regione Puglia al link <https://pagopa.rupar.puglia.it>

Il candidato dovrà specificare **la causale del versamento – LA QUALE CORRISPONDE AL CODICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA**. Pertanto, codice e causale della selezione pubblica di che trattasi sono: "SELEZIONE T.D. ASS. AMM.VO – COGNOME NOME". **Indicare, pertanto, il proprio nominativo così da far intendere per quale selezione pubblica è stato effettuato il pagamento. L'IMPORTANTE è NON SUPERARE I 50 CARATTERI.**

8. Si sottolinea che tutte le informazioni richieste dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica, degli eventuali titoli di preferenza o di eventuali altri benefici. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

9. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Eventuali certificazioni allegate rilasciate

da pubbliche amministrazioni non potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Nella domanda di partecipazione, in corrispondenza dei singoli titoli, dovrà essere indicato esattamente il riferimento del provvedimento che l'ha generato e, comunque, gli elementi utili per il reperimento. Il mancato riscontro da parte dell'Ente indicato dal candidato, per ragioni di efficienza della procedura, non darà luogo a soccorso istruttorio

10. I documenti che devono essere allegati sono:

- a. ricevuta comprovante il versamento del contributo di partecipazione
- b. altri eventuali documenti, la cui allegazione è prevista dal bando.

11. Nei casi suddetti, il candidato deve effettuare la scannerizzazione dei documenti e allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format.

ATTENZIONE: DEVONO ESSERE ALLEGATI ESCLUSIVAMENTE I DOCUMENTI RICHIESTI ESPPLICITAMENTE DAL BANDO; EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON SARANNO CONSIDERATI IN ALCUN MODO.

12. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".

13. Dopo avere reso le dichiarazioni finali:

- a) cliccare su "Conferma l'iscrizione". A seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione. Pertanto, è necessario prestare attenzione.
- b) Stampare la domanda definitiva cliccando su "Stampa domanda".
- c) Cliccare su "Invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.

14. Il candidato riceverà una mail di conferma dell'iscrizione con allegata la copia della domanda, contenente i dati inseriti, completa di numero identificativo, data e ora di invio.

15. Il mancato inoltro informatico della domanda, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dalla selezione pubblica.

16. Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

1. Dopo l'invio on-line della domanda, è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile tramite l'icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto del concorso).

2. Si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione e invio. Quindi, tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista per l'iscrizione on line al concorso pubblico.

ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione, il possesso di tutti i requisiti generali e specifici richiesti dall'art. 4 del presente bando.

2. I candidati devono, altresì:

- a) indicare la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto)
- b) Dichiarare di voler beneficiare della riserva di cui all'art. 3 del bando, con specifica indicazione degli elementi a supporto della riserva stessa;
- c) dichiarare di aver preso completa visione del presente bando e di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare espressamente tutto quanto ivi previsto.
- d) Dichiarare di accettare che le modalità di notifica e le eventuali comunicazioni relative alla procedura

selettiva siano consultabili all'indirizzo <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso;

e) Dichiarare di autorizzare l'ARPA Puglia al trattamento e all'utilizzo dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;

f) Dichiarare di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione al concorso pari a 10,33 euro (dieci/33 euro), non rimborsabili, attraverso la piattaforma informatica PagoPA;

g) dichiarare di essere in possesso dei titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;

h) Dichiarare di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all'assunzione saranno effettuare a mezzo P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella domanda. Si precisa che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o delle convocazioni inerenti all'assunzione inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

i) specificare, ove possibile, il possesso di esperienza lavorativa attinente alla professionalità maturata nell'ambito di rapporti regolati da contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o contratti a progetti (co.co.pro.) in enti pubblici o privati).

3. I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione alla selezione pubblica devono dichiarare, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001, di aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di riconoscimento.

In tale ultimo caso, il candidato è ammesso con riserva nella graduatoria della selezione pubblica, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi e/o ad altre selezioni pubbliche.

4. Si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"*), in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

5. A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare online anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.

6. I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE" specificati nella scheda allegata al presente bando.

7. Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-line.

8. Ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata, con specifico riferimento al concorso di che trattasi, tramite P.E.C. all'indirizzo: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di P.E.C. da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di P.E.C. medesimo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI.

1. L'ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.

2. L'Agenzia disporrà l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda,

riservandosi la verifica delle dichiarazioni contenute nella stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione in qualsiasi fase della procedura, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

3. L'Agenzia si riserva di escludere, in qualunque momento, dalla procedura selettiva i candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.

4. L'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'ARPA Puglia o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato; né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o, comunque, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ARTICOLO 9 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE

1. Non sono considerate valide le domande presentate, redatte o inviate con modalità diversa dall'unica modalità prevista e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto previsto nel presente bando.

2. Costituiscono motivi di non ammissione:

a) Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità descritte nel presente bando;

b) L'utilizzo di modalità di iscrizione alla selezione pubblica diverse dall'unica modalità prevista dal bando;

c) La mancanza dei requisiti generali e specifici.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> - sezione Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto, ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.

3. I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.

ARTICOLO 10 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La Commissione dispone complessivamente di 30 punti.

2. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

3. I titoli di cui il candidato chiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutabili solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. I 30 punti per la valutazione dei titoli, con diretto riferimento alle esperienze lavorative e formative acquisite relativamente alla posizione specifica da ricoprire, sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera: **9 PUNTI**;

b) titoli accademici e di studio; **8 PUNTI**;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: **3 PUNTI**;

d) curriculum formativo e professionale: **10 PUNTI**.

5. Nella valutazione dei titoli, saranno applicate le disposizioni previste specificatamente dal presente bando, nella scheda allegata.

6. L'ARPA Puglia si avvarrà di un portale on line per l'inserimento delle domande e per la valutazione ed eventuale valorizzazione automatica dei titoli dichiarati. È, pertanto, necessario inserire i titoli nella sezione apposita del portale secondo le indicazioni fornite nel presente bando. Si precisa che i campi alfanumerici inseriti nel form di domanda serviranno, esclusivamente, a dettagliare quanto già dichiarato attraverso la selezione delle voci dei menu a tendina.

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice della presente selezione sarà nominata dal Direttore Generale dell'ARPA Puglia nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35 bis comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle Commissioni.

2. La Commissione esaminatrice sarà formata dal Presidente, da due Componenti effettivi e da due supplenti esperti nelle materie di cui al presente bando, oltre il Segretario effettivo e supplente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'ARPA Puglia di categoria non inferiore alla "C".

ARTICOLO 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale. Ed invero, si ribadisce che, poiché ciascun candidato dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, la preferenza per un solo ambito territoriale (1. Bari/Barletta; 2. Brindisi; 3. Foggia; 4. Lecce; 5. Taranto), saranno formate graduatorie di merito su base territoriale da cui attingere per l'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato presso lo specifico ambito territoriale
2. Ciascuna graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati e con l'osservanza, a parità di punti, della riserva militare di cui all'art. 3 del bando e delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
4. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
 - a. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b. Dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c. Dalla minore età del candidato.
6. In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane d'età, come previsto dall'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/1998.
7. Il Direttore Generale dell'Agenzia provvederà, con apposito atto deliberativo, ad approvare i verbali e la graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice.
8. La graduatoria finale e le graduatorie su base territoriale stilate dalla Commissione esaminatrice potranno essere modificate all'esito dell'accertamento d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, dei titoli valutati, nonché dei titoli di preferenza e/o di precedenza oltre che dei titoli di riserva eventualmente dichiarati e all'esito di eventuali ricorsi giurisdizionali.
9. A conclusione degli accertamenti di cui al comma precedente, il Direttore Generale procederà ad autorizzare l'assunzione tempo pieno e determinato. In presenza di esigenze di servizio che rendano improcrastinabile l'assunzione a tempo pieno e determinato, l'Agenzia provvederà a posticipare l'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e specifici e a disporre di procedere alla stipula del contratto. Ad ogni modo, l'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici pregiudica la prosecuzione del rapporto di lavoro.
10. La graduatoria finale della selezione pubblica sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia Amministrazione Trasparente/bandi di concorso con valore di notifica a tutti gli effetti e sarà utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 13 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

1. L'ARPA Puglia, al fine di soddisfare esigenze di servizio esclusivamente eccezionali o temporanee, di cui all'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto dichiarato e attestato, all'uopo nelle richieste di assunzione a tempo determinato di personale a tempo, dal Dirigente di un Servizio agenziale e/o da un Direttore U.O.C./U.O.S ed, eventualmente, dal Referente di un Progetto – quest'ultimo in relazione alla dichiarazione del residuo del fondo disponibile a copertura del costo del personale richiesto – e con il parere di ammissibilità amministrativa del Dirigente Amministrativo presso il Servizio Gestione Risorse Umane nonché per parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico, procederà – all'esito della specifica istruttoria - alla stipula del contratto a tempo determinato, nel quale sarà indicata la data d'inizio del rapporto di lavoro e la durata.
2. Il candidato verrà assunto in servizio e stipulerà con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro.

3. Il candidato, all'atto della stipula del contratto individuale, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
4. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e specifici, in qualsiasi fase della procedura, pregiudica l'assunzione e/o la prosecuzione del rapporto di lavoro.
5. Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Sanità. Detto periodo non può essere rinnovato né prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Il candidato sarà invitato, a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dal candidato, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda - pena la mancata stipula del contratto individuale di lavoro. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione. Si ribadisce, pertanto, la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti, in caso di variazione. Ogni variazione dei predetti recapiti, dovrà essere comunicata a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it indicando, con esattezza, la procedura selettiva cui si riferisce.
7. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego sarà effettuato a cura dell'ARPA Puglia prima dell'immissione in servizio in relazione alle mansioni che potranno essere affidate al candidato con riferimento al profilo posseduto, come delineato nel Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Agenzia.
8. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione. Il candidato che non si presenta o che rifiuta di sottoporsi a tale visita, sarà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di alcuna diffida o di altra formalità. **In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio, successiva all'espletamento degli accertamenti sanitari, i costi degli accertamenti già eseguiti verranno addebitati ai soggetti interessati.**
9. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, l'assunzione dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla convocazione per la sottoscrizione del contratto. Scaduto inutilmente il termine, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'ARPA Puglia non provvederà alla stipula del contratto.
10. È condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della presente procedura che ne costituisce presupposto.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva sono trattati, esclusivamente, per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/ cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ARPA Puglia, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del trattamento

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

2. Modalità del trattamento e conservazione

Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e, in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l'eventuale rifiuto dell'autorizzazione comporta la rinuncia al procedimento.

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale dell'ARPA Puglia coinvolto nel procedimento.

Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, il quale può essere contattato mediante i seguenti riferimenti: telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it P.E.C.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati personali di ARPA Puglia è raggiungibile mediante le seguenti modalità: Ing. Barberini Nicola - email: dpo@arpa.puglia.it P.E.C.: direzione@pec.nbconsulting.it

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

8. Diritti dell'interessato

In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, fra cui il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

e) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

È possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali, di cui al punto 6.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento e per conoscenza al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.: concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ("Nuove norme sul procedimento amministrativo") è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. L'ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di revocare la presente procedura selettiva, senza che nei concorrenti possa insorgere alcuna pretesa.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere e revocare la procedura selettiva ovvero di non procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato qualora nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica impedissero e rendessero incompatibili, in tutto o in parte, l'assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell'Ente, senza che in capo ai candidati possa insorgere alcuna pretesa o alcun diritto.

ARTICOLO 18- NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con la partecipazione alla selezione pubblica, è implicita, da parte del candidato, l'accettazione senza riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia.

2. L'Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.

3. L'Agenzia, con provvedimento motivato, può, altresì, stabilire di non procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato laddove prevista in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512 - 506 - 509 - 510 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

5. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal modulo di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le FAQ scaricabili, è attivo un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form indicato in area utente.

6. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l'invio della candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi oltre l'orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.

8. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e regionali.

ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ

1. Il presente bando è direttamente scaricabile dal sito dell'Agenzia <https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it> – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Vito BRUNO

INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ARPA Puglia - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o, comunque, acquisiti per le suddette finalità è effettuato, presso ARPA Puglia anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive cui si partecipa.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed, in ogni caso, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ARPA Puglia nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea. Gli interessati potranno esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inviare con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata al Titolare del trattamento (ARPA Puglia, nella persona del Direttore Generale pro

tempore, con sede legale in Bari, C.so Trieste 27 – 70126, telefono: 080/5460111 email: info@arpa.puglia.it p.e.c.: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it) e, per conoscenza, al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), utilizzando ove possibile, l'apposito modulo disponibile sul sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it/home/modulistica

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

La presente Informativa potrebbe subire modifiche al fine di recepire cambiamenti della normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adeguarsi ad intervenute innovazioni tecnologiche o per altri motivi. Eventuali nuove versioni della presente Informativa saranno consultabili sul sito internet istituzionale.

L'utente è pregato di prendere visione della presente Informativa e di controllarla periodicamente con attenzione, al fine di verificare eventuali aggiornamenti o revisioni che si dovessero rendere necessari.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI**SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE - AREA DEGLI ASSISTENTI, ALLEGATO A – C.C.N.L. SANITÀ, 02/11/2022 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.**

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

30 punti totali, così ripartiti:

- a) titoli di carriera: max 9 punti;
- b) titoli accademici e di studio: max 8 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: max 10 punti

A) TITOLI DI CARRIERA: MAX 9 PUNTI

1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Pertanto, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a selezione o superiore;
- Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel profilo corrispondente alla categoria inferiore al posto a selezione (B, Coadiutore Amministrativo, e BS, Coadiutore Amministrativo Esperto, presso Agenzie/A.S.L. o qualifiche corrispondenti in altre PP.AA.)

- I servizi resi presso case di cura convenzionate nel profilo a concorso: punti 1,00 per anno

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Viceversa, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE.

Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore è stata definitivamente fissata al 1° gennaio 2006, ha disciplinato, in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 64/2001, la materia del Servizio civile ivi compresi l'ammissione dei volontari e il loro trattamento giuridico ed economico. Il servizio militare obbligatorio, ai sensi della legge del 23 agosto 2004, n. 226, è stato definitivamente sospeso e di conseguenza, con decorrenza 1° gennaio 2006, data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/2002, il servizio civile è fondato su base esclusivamente volontaria. Con nota prot. 8151 del 13.3.2015 il Ministero dell'istruzione ha definitivamente chiarito che va valutato anche il servizio civile prestato in qualità di volontario che va, pertanto, assimilato al servizio militare prestato non in costanza di rapporto con la P.A.

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: MAX 8 punti

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi:

- | |
|--|
| <p>1. Voto del titolo di studio (diploma di istruzione secondaria di secondo grado) richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva (massimo 1,50 punto) attribuiti nel seguente modo:</p> |
|--|

A.	Da 42 a 49 o da 75 a 89: punti 0,50
B.	Da 50 a 59 o da 90 a 99: punti 1,00
C.	60 o 100 e 100 e lode: punti 1,50
2.	Ulteriore diploma di istruzione secondaria di secondo grado che non venga fatto valere quale titolo di accesso: punti 0,50
3.	Laurea Magistrale, laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento: punti 1,00
4.	Laurea triennale o Diploma Universitario: punto 0,75
5.	Master di 1° livello: punti 0,75
6.	Master di 2° livello: punti 1,00
7.	Dottorato di ricerca: punti 2,00
8.	Corso di perfezionamento universitario: punti 0,50
9.	Scuola di specializzazione universitaria: punti 1,50
10.	Corso di alta formazione universitaria attinente alla professionalità punti 0,30

C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 3 PUNTI

Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche, sono valutabili – quali titoli scientifici – soltanto le pubblicazioni a stampa del candidato e non anche i lavori prodotti in manoscritto o dattiloscritto ovvero in bozza di stampa, che non abbiano avuto la diffusione propria del lavoro a stampa.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 D.P.R. n. 220/2001 con riferimento alle pubblicazioni e ai titoli scientifici, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un solo autore punti 1 a pubblicazione;
2)	Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più autori punti 0,5 a pubblicazione;
3)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a pubblicazione;
4)	Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,25 a pubblicazione.

D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 10 PUNTI

Considerato che il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato, per la valutazione del curriculum formativo e professionale si terrà conto esclusivamente di quanto riportato nella tabella sotto indicata, se attinente al profilo professionale da conferire:

• attività lavorativa in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso enti e/o strutture private con contratti di lavoro subordinato: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso pubbliche amministrazioni tramite attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero, co.co.co., co.co.pro: punti 1,00 all'anno
• attività in materia attinente al profilo professionale da ricoprire prestata presso strutture private con contratti di co.co.co. O co.co.pro o attività libero-professionale, borse di studio, assegni di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato chiamati "contratti di ricerca", borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero punti 0,25 all'anno
• certificazioni relative a conoscenze linguistiche e/o informatiche: punti 0,3 per certificazione
• frequenza di corsi di formazione (seminari/congressi) attinenti l'oggetto della procedura se effettuati dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l'accesso: punti 0,3 a corso

<ul style="list-style-type: none">• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private fino a 5 lezioni: punti 0,2
<ul style="list-style-type: none">• incarichi di docenza (insegnamento) presso università pubbliche o private maggiori a 5 lezioni: punti 0,5
<ul style="list-style-type: none">• tirocinio curriculare ed extra curriculare attinente al profilo professionale da ricoprire svolto presso enti pubblici o privati: 0,02 a mese per un massimo di 0,24 punti all'anno
<ul style="list-style-type: none">• Possesso di abilitazioni (per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo di punti 3) Nello specifico: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, punti 1 n.b. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di Stato
<ul style="list-style-type: none">• altri titoli/esperienze lavorative non rientranti nelle precedenti categorie: max punti 1 complessivi

IL DIRETTORE GENERALE
(AVV. VITO BRUNO)